



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

## DETERMINAZIONE NR. 223 /R.G. 09-06-2020

**Oggetto: Procedura sportello unico attività produttiva (SUAP) richiesta permesso per "ampliamento locale di somministrazione alimenti e bevande" proposto dalla Soc. TECLA R.E. Srl in variante al piano delle regole del PGT, articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. ed articolo 97 della Legge Regionale 12/2005.**

**CIG**

Settore Tecnico

nr. 88

Responsabile del Settore: Paganelli Geom. Moris

\*\*\*\*\*

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr. 08 del 16.05.2019;

PREMESSO che la società Tecla R.e. Srl ha depositato in data 13 dicembre 2019 con prot. 15.057 e s.m.i. un progetto per relativo alla realizzazione di "Ampliamento locale di somministrazione alimenti e bevande" sita in Bottanuco, via San Michele, 6, identificato al N.C.E.U. foglio 5 – mappale n. 4950 sub 705 in variante al PGT mediante ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 97 della legge 12/2005;

RICORDATO che l'art. 8 del DPR 160/2010 sancisce il raccordo procedimentali con strumenti urbanistici e prevede un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti. In tali casi e fatta salva l'applicazione della disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto approvato secondo le suddette modalità sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

PRECISATO che *"In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione"*;

RICORDATO che nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del Consiglio Comunale, il Proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica;

CONSIDERATO agli effetti del procedimento di assoggettabilità VAS correlato con la proposta del progetto SUAP le determinazioni conclusive sono riassunte nei documenti costituenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

RITENUTO, alla stregua del concluso procedimento di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) afferente la proposta progetto SUAP della Tecla R.E. Srl in argomento, di convocare la Conferenza di Servizi in conformità alla citata legislazione;

RICHIAMATO l'articolo 97 della Legge regionale 12/2005 - Art. 97. (Sportello unico per le attività produttive):

- *Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.*
- *Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale.*

- *Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.*
- *In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.*
- *Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.*

OSSERVATO che in Regione Lombardia, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 97, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la disciplina dettata dall'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 è da intendersi integrata dalle disposizioni regionali, siccome le due discipline recano in termini espliciti un richiamo reciproco, dal momento che il comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 fa *"salva l'applicazione della relativa disciplina regionale"*;

RICORDATO che per quanto attiene la variante urbanistica connessa all'approvazione del progetto SUAP, il passaggio in Consiglio comunale è unico, immediatamente a seguito della conclusione con esito favorevole della conferenza di servizi, come prescritto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 è che ai fini del perfezionamento della variante urbanistica, rimane pur tuttavia da ossequiare quanto prescritto dall'art. 97, rispettivamente commi 4 e 5bis, della L.R. n. 12/2005, ossia occorre procedere con il deposito del progetto in variante al Piano di Governo del Territorio finalizzato alla raccolta di eventuali osservazioni (totale 30 giorni) e la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo ad opera del proponente;

RICHIAMATO l'art. 10 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* riacordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP):

- *Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.*
- *Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto."*

PRECISATO che *"la Conferenza di servizi sia c.d. "istruttoria", sia "decisoria" e, quindi, anche quella propria del modello procedimentale .... - non costituisce un organo collegiale ma soltanto un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2007 n. 2107); tale istituto di carattere generale, disciplinato dalla L. 241 del 1990 e attuato poi con specifiche variante nelle diverse discipline di settore, è precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge ed è uno strumento che non comporta pertanto modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi" o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti "vari interessi. Discende quindi da ciò che in sede di conferenza di servizi è ben ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo della*

*conferenza è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, ma un modello di semplificazione amministrativa"* (cfr. sullo specifico Cons. Stato, Sez. VI, 04.01.2002 n. 34 e 11.07.2002 n. 3917) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.05.2013 n. 2443);

VISTO l'avviso di convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona prot. n. 4714 del 29 aprile 2020, per l'esame del progetto in argomento in variante allo strumento urbanistico generale (PGT) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 6, L.R. Lombardia nr. 1/2007, L.R. Lombardia nr. 12/2005 e d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e s.m.i.";

VISTO il verbale di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria redatto dal Responsabile del Procedimento in data 09 giugno 2020 acquisito al protocollo n. 7082 dal quale si evidenzia che sono giunti i seguenti pareri:

- Regione Lombardia prot. 4941 del 06/05/2020

DATO ATTO altresì che il Servizio Pianificazione territoriale, Grandi infrastrutture e Ufficio Strumenti Urbanistici della Provincia di Bergamo non ha inviato parere poiché, lo stesso esprime parere di compatibilità solo se il progetto in variante comporta variante al Documento di Piano del PGT vigente e non per progetti in variante al Piano delle Regole del PGT come nel caso del progetto in esame;

RITENUTO, alla stregua della conclusione della Conferenza di Servizi e delle note di cui, di assumere la determinazione motivata che costituisce atto di adozione della variante al Piano delle Regole componente il Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 97 della legge regionale 12/2005;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
- lo Statuto Comunale.
- l'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.

#### DETERMINA

- Di prende atto della conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, giusto il verbale Responsabile del Procedimento in data 09 giugno 2020 acquisito al protocollo n. 7082, conclusosi favorevolmente sul progetto SUAP in oggetto;
- La presente determinazione motivata costituisce atto di adozione della variante al Piano delle Regole componente il Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 97 della legge regionale 12/2005.
- La variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio per effetto del predetto progetto SUAP è costituita dal verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra, con tutti gli elaborati e documenti del progetto depositati quali:

- ✓ Modello di istanza per il rilascio del PdC;
- ✓ Modello di relazione tecnica di Asseverazione;

- ✓ Modello dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- ✓ Modello di Esame Impatto Paesistico;
- ✓ Allegato A Bozza Atto d'obbligo Unilaterale;
- ✓ Allegato C Rapporto Preliminare esclusione Vas;
- ✓ Allegato D Relazione Tecnica Illustrativa;
- ✓ Allegato E Relazione per verifica compatibilità dell'intervento;
- ✓ Allegato F Screening Ambientale - valutazione degli aspetti ambientali conseguenti all'intervento;
- ✓ Allegato G Relazione di Sintesi non tecnica;
- ✓ Tavola 1 estratti relazione fotografica e planimetria generale;
- ✓ Tavola 2 estratti, pianta sezioni e prospetti stato di progetto/raffronto;
- ✓ Tavola 3 estratti, pianta sezioni e prospetti stato di progetto rendering interno ed esterno;
- ✓ Tavola 4 estratti, pianta sezioni e prospetti stato di raffronto;
- ✓ Tavola 5 Verifiche planivolumetriche;
- ✓ Tavola 6 Estratti modifica Piano delle Regole NA (Art. 71 Tabella degli edifici a destinazione Specifica);
- ✓ Tavola 7 Tavola di raffronto delle previsioni del progetto SUAP con le indicazioni del PTCP (TAV E1, E2, E3, E4, E5);

oltre al Rapporto Preliminare ed al Decreto di pronuncia di non assoggettabilità alla procedura VAS agli atti e pubblicati sul sito SIVAS della Regione Lombardia al seguente link:  
<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=116600&idTipoProcedimento=1>

- Di assumere la seguente determinazione conclusiva nel rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi;
- La presente determinazione sostituisce a tutti gli effetti la deliberazione di adozione di variante da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- La presente determinazione e tutti gli atti e documenti ad essa pertinenti e/o connessi saranno depositati in libera visione al pubblico per 15 giorni consecutivi e che il termine per la presentazione di osservazioni è di 15 giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione; della pubblicazione sarà dato avviso pubblico secondo le forme di pubblicità richiesta dalla legge anche previo avviso anche su un quotidiano o periodico a diffusione locale il cui onere compete direttamente al proponente;
- Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco per quanto di propria competenza in relazione alle decisioni che competono al Consiglio Comunale, conseguentemente al processo di deposito e di pubblicazione degli atti inerenti il SUAP in variante agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).
- Di precisare che è possibile consultare ed esaminare tutta la documentazione costituente il progetto nel fascicolo elettronico presso il Settore Tecnico ai seguenti indirizzi:
  - ✓ all'albo pretorio on line del Comune di Bottanuco;
  - ✓ sul sito web Comune di Bottanuco nella sezione "amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio";

- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Paganelli Geom. Moris

---

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate*